

NATURA E ORIGINE DELLA POTESTÀ DEI VESCOVI NELLA DOTTRINA POST-TRIDENTINA (1563-1869)

1. Introduzione

Il Concilio Tridentino non fu in grado di trovare una sentenza unanime circa le questioni dalle quali in quel tempo dipendeva la risposta ai problemi sull'origine e natura della potestà di giurisdizione dei vescovi¹. Non era infatti chiaro quale fosse la relazione tra Cristo — Pietro — apostoli, e in conseguenza, quale fosse la relazione tra il Papa e i vescovi. Inoltre, si rivelarono alcune divergenze sul come la potestà ordinaria degli apostoli sia passata ai vescovi e sulla stessa essenza di questa potestà. I padri conciliari avevano opinioni diverse sulla natura del Primato di Pietro e sul ruolo del Papa nella trasmissione della potestà di giurisdizione.

Per evitare forti contrasti in materia, alla fine, il Concilio decise di rinunciare a prendere posizione sulla questione della potestà di giurisdizione dei vescovi, lasciando libertà per poter giungere a chiarire le controversie. Perciò, come è facile da prevedere, tutti questi problemi ritornano nelle discussioni teologiche e canoniche nel periodo post-tridentino. Nel presente studio vorrei presentare, in modo sintetico, come durante que-

¹ Cf. Il mio precedente articolo, *Periodica* 88 (1999) 259-300.

sto periodo, tra la fine del Concilio di Trento (1563) e l'inizio del Concilio Vaticano I (1869), si sia svolta la discussione sulla potestà di giurisdizione.

2. Sguardo sui teologi cattolici

L'analisi della dottrina dei più rappresentativi teologi che si occuparono della questione² mostra che neanche la teologia post-tridentina è riuscita a trovare la soluzione dei problemi che stavano alla base dell'insoluta questione sull'origine e la natura della potestà di giurisdizione dei vescovi, e quindi a dirimere il problema.

Il contributo della teologia di tale periodo, tuttavia, consiste nel progressivo chiarimento di problemi specifici. Il primo consiste nel cambiamento del contesto della discussione. Il contesto dal quale si parte nelle discussioni tridentine sull'Ordine, ossia la relazione tra vescovo e sacerdote, cambia decisamente in un senso d'altra parte già presente nel Concilio di Trento, cioè la relazione tra il vescovo e il Papa.

Un buon esempio di questo spostamento di contesto può essere il pensiero di Gabriel Vásquez il quale tratta del problema della giurisdizione prima commentando il decreto sull'Ordine del Concilio tridentino e poi parlando della possibilità da parte dei vescovi di emanare delle leggi³.

² Roberto Bellarmino (1542-1621), Gabriel Vásquez (1549-1604), il *Collegium Salamanticense*, Francisco Suárez (1548-1617) e Edmond Richer (1559-1631). Per l'analisi dettagliata del pensiero di questi teologi cf. M. SYGUT, *Natura e origine della potestà dei vescovi nel Concilio di Trento e nella dottrina successiva (1545-1869)*, Tesi Gregoriana. Serie di Diritto Canonico 30, Roma 1998, 179-213.

³ «Episcopus omnem potestatem ius dicendi, quae dicitur activa iurisdictio, et quasi radicalis, non accepisse a Pontifice, sed

Gli argomenti, già in gran parte riportati dai Padri conciliari, ricevono una sistematizzazione da parte di Roberto Bellarmino. Egli, nella ecclesiologia, sottolinea più gli aspetti visibili ed esterni della Chiesa militante che quelli spirituali ed interiori mentre mette in rilievo il ruolo speciale del Papa.

Non meraviglia quindi che conforme a questa ecclesiologia il Bellarmino affermi l'origine mediata della potestà di giurisdizione dei vescovi nel foro esterno-la quale «saltem in genere esse de jure divino; nam Christus ipse ita ordinavit Ecclesiam, ut in ea sint pastores, doctores [Ef 4,11]»⁴. In particolare i vescovi canonicamente eletti ricevono la potestà di giurisdizione immediatamente dal Romano Pontefice⁵.

Questa tesi viene confermata da vari argomenti. In primo luogo dal fatto che la Chiesa è proprio una monarchia e quindi tutta l'autorità risiede in uno e «ab illo in alios derivatur; sic enim se habent omnes monarchiae»⁶.

Contro l'argomento che la monarchia è moderata dall'aristocrazia composta da principi assoluti e non vicari che ricevono la potestà dal monarca, Bellarmino risponde:

aristocratia Ecclesiae requirit quidem ut episcopi sint principes, et non simplices vicarii, sed non requirit, ut isti principes instituantur a Deo, et a pontifice, sed solum ut pontifex

proxime a Christo; ideoque iure etiam divino hoc ipso quod Episcopi sunt constituti, accepisse potestatem leges condendi»; G. VÁZQUEZ, *Commentariorum ac disputationum in primae secundae sancti Thomae*, Lugduni 1631, t. II, disp. 152, cap. 3, n. 28, 31.

⁴ R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice», in *Opera omnia*, Neapoli 1865-1862, t. I, lib. IV, cap. XXII, 520.

⁵ Cf. R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt 4), 520.

⁶ R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 521.

cogatur divina lege in variis Ecclesiae partibus diversos principes ecclesiasticos constituere⁷.

Un'altro argomento viene preso dalle quattro similitudini adoperate da Cipriano con le quali paragona la Sede di Pietro alla testa, alle radici, alla fonte e al sole⁸.

Per il Bellarmino vale anche l'argomento *ex inaequalitate iurisdictionum*:

Nam si Deus immediate conferret episcopis jurisdictionem, omnes episcopi haberent aequalem jurisdictionem, sicut habent aequaliter ordinis potestatem: Deus enim non determinavit unquam episcoporum jurisdictionem; at modo unus episcopus habet unum oppidum, alius centum oppida, alius multas provincias; non igitur a Deo, sed ab homine datur ejusmodi jurisdictio⁹.

Poi l'Autore argomenta anche dal fatto che il Papa può cambiare i limiti della potestà dei vescovi: se questi, dice, avessero la potestà di giurisdizione da Dio, il Pontefice non potrebbe toglierla o cambiarla perché non può agire contro la divina disposizione. Invece è certo che il Papa può togliere e cambiare la potestà di giurisdizione dei vescovi e spesso lo ha fatto; perciò i vescovi la ricevono dal Papa¹⁰.

⁷ R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 521.

⁸ Cf. R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 521. Questo paragone sottolinea l'unità della Chiesa fondata *super unum Petrum*: cf. R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XII, 339.

⁹ R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 521.

¹⁰ Cf. R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 521.

Secondo Bellarmino, inoltre, dalla Scrittura l'unica cosa che si può provare è l'origine immediata della potestà degli apostoli non quella dei vescovi¹¹.

A favore della sua tesi chiama l'autorità di Innocenzo I (402-417) e Leone Magno (460-461), che confermano il fatto che Pietro è la fonte immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi¹². Ferma rimane, secondo Bellarmino, la verità che gli apostoli per privilegio straordinario ricevettero da Cristo la loro giurisdizione¹³. Infine, la formula della consacrazione episcopale non lascia nessun dubbio sull'origine mediata della potestà dei vescovi¹⁴.

Dopo aver presentato le opinioni a favore dell'origine mediata della potestà di giurisdizione, Bellarmino passa a confutare gli argomenti dei suoi avversari.

Secondo loro, Bellarmino si contraddice: se i vescovi succedono agli apostoli come il Papa succede a Pietro e gli apostoli avevano immediatamente da Cristo la potestà di giurisdizione, così anche i vescovi. Bellar-

¹¹ «Si jure divino episcopi habent suam jurisdictionem, ostendere debent aliquod verbum Dei, in quo haec eorum jurisdictio fundetur: at nihil adferunt, nec adferre possunt adversarii, nisi verba Domini dicta ad apostolos; illis autem verbis datur apostolis amplissima jurisdictio in Ecclesiam universam, quam certe non concedunt episcopis adversarii»; R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 521.

¹² Cf. R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 521-522.

¹³ Cf. R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 522.

¹⁴ «Accedunt ultimo verba pontificis, quibus utitur in creandis episcopis; sic enim ait: *Providemus Ecclesiae tali de tali persona, et praeficimus eum in patrem et pastorem, ac episcopum ejusdem Ecclesiae, committentes ei administrationem in temporalibus et spiritualibus*»; R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 522.

mino, invece, decisamente nega l'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi.

Al contrario, se i vescovi hanno la potestà di giurisdizione dal Papa, dunque anche gli apostoli avrebbero dovuto avere la potestà da Pietro. Ma Bellarmino questo non lo afferma.

Il pensiero degli avversari del teologo gesuita si fonda sulla seguente regola: «Nam successor ab eo habet suam jurisdictionem, a quo habuit praedecessor, alioqui non vere succedit, sed instituitur alio ordine»¹⁵. Ai suoi avversari Bellarmino risponde che esiste una grande differenza tra la successione a Pietro e agli altri apostoli¹⁶.

I vescovi, secondo il celebre teologo della Compagnia di Gesù, succedono agli apostoli *eodem modo* che i presbiteri ai 72 discepoli: «presbyteros non succedere proprie discipulis 72, sed solum per similitudinem; nam discipuli illi 72 non fuerunt presbyteri, nec ullum ordinem, aut jurisdictionem a Christo susceperunt»¹⁷.

I due brani della Scrittura (At 20,28; Ef 4,11), inoltre, confermano solo due concetti: il primo, che i vescovi sono istituiti dallo Spirito Santo ma in modo mediato e il secondo che la struttura gerarchica della Chiesa è di diritto divino¹⁸.

¹⁵ R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXIV, 522. La successione dei vescovi è confermata, secondo gli avversari del Bellarmino, da Agostino. «Hinc etiam concilium florentinum in instruct. Armenor. et concil. trident. sess. 23. cap. 4. episcopos in locum apostolorum successisse docent»; R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 3), cap. XXIV, 522.

¹⁶ Cf. R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXV, 522.

¹⁷ R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXV, 522.

¹⁸ Cf. R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXV, 522.

All'obiezione che quando muore il Pontefice che ha dato la potestà ai vescovi tale potestà dovrebbe cessare, Bellarmino risponde mettendo in rilievo l'aspetto mistico della Chiesa¹⁹.

La tesi dei suoi oppositori che all'ordine episcopale sia necessaria la giurisdizione e che se Dio conferisce l'ordine conferisce anche la giurisdizione, viene confutata da Roberto Bellarmino col seguente argomento: «Utrumque a Deo conferri, sed unum immediate, alterum mediate: quia unum, id est, potestas ordinis requirit characterem et gratiam, quam solus Deus efficere potest; alterum, id est, jurisdictio solum requirit superioris voluntatem»²⁰.

Anche se il Papa chiama i vescovi fratelli e colleghi, questo non significa che i vescovi abbiano la potestà di giurisdizione immediatamente da Cristo perché «primum vocari fratres ratione ordinis episcopalis, in quo sunt aequales. Secundo ratione jurisdictionis, quia assumuntur episcopi a pontifice ad suum ipsius onus sustinendum, non ad aliquod inferius ministerium»²¹.

Alla tesi che nella storia si sono verificati casi di vescovi non creati dal Papa, replica Bellarmino rive-

¹⁹ «Magnum esse discrimen inter caput naturale et caput mysticum: siquidem membra corporis naturalis conservari non possunt, nisi continuum influxum a capite recipiant; membra vero capitis mystici, praesertim ministerialis et externi, pendent quidem a capite ut fiant, non tamen ut conserventur. Itaque episcopalis jurisdictio semel collata, non amittitur moriente qui dedit, sed moriente qui accepit, aut auferente qui potest auferre»; R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXV, 523.

²⁰ R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXV, 523.

²¹ R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXV, 523.

lando la preoccupazione che per la legittimità i vescovi siano in comunione con il vescovo di Roma²².

Con questo argomento non finisce la spiegazione della dottrina sull'origine e natura della potestà dei vescovi seguita poi da molti autori²³. La questione viene affrontata dal Bellarmino anche riguardo alla relazione tra vescovo e sacerdote. Riferendosi al decreto tridentino sull'Ordine (cap. IV e can. VI e VII) dice che la Chiesa cattolica riconosce la distinzione e insegna che «jure divino episcopatum presbyterio majorem esse, tum ordinis potestate, tum etiam jurisdictione»²⁴.

Con quest'affermazione Bellarmino dà una sbagliata interpretazione del Concilio perché il decreto parla solo della potestà d'ordine non di giurisdizione. Inoltre

²² «Non esse opus ut pontifex immediate creet episcopos, sed satis esse, si mediate, idest, per patriarchas et archiepiscopos. Itaque initio Petrus constituit patriarcham alexandrinum et antiochenum, qui a pontifice auctoritate accepta, toti fere Asiae et Africae praeerant, et archiepiscopos creare poterunt, qui postea crearunt episcopos»; R. BELLARMINO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 4), cap. XXV, 523.

Opponendosi all'istituzione dei vescovi da parte di uno che ha soltanto *definitam regionem* (vescovo particolare) dice che soltanto il Papa può istituire nuovi vescovi e che soltanto in questo modo i singoli vescovi possono mostrare le loro origini dagli apostoli. Questo non esclude che la Sede Apostolica può concedere ad altri la facoltà di istituire i vescovi: cf. R. BELLARMINO, «De Notis Ecclesiae», in *Opera omnia*, Neapoli 1865-1862, t. II, lib. IV, cap. VIII, 117.

²³ Francisco Suárez (1548-1617); Nicolas Coeffeteau (1574-1623); Antoine Charlas (1630-1698); Francesco Antonio Zaccaria (1714-1795); Alfonso Muzzarelli (1749-1813).

²⁴ R. BELLARMINO, «De Clericis», in *Opera omnia*, Neapoli 1865-1862, t. II, lib. I. cap. XIV, 167. Simile l'interpretazione del decreto conciliare presenta Barbosa; cf. A. BARBOSA, *Juris ecclesiastici universi libri tres*, Lugduni 1660, pars I, lib. I, cap. VIII, n. 8, 116-117.

il suo pensiero diventa contraddittorio, se da una parte dice che c'è una differenza di diritto divino tra il presbiterato e l'episcopato non solo circa la potestà di giurisdizione, ma anche circa quella di ordine, e dall'altra sostiene che la potestà di giurisdizione viene dal Papa.

Gli argomenti del Bellarmino poi vengono dagli altri autori dettagliatamente riportati o confutati. Il più famoso avversario del Bellarmino è zelante gallicano Edmond Richer chiamato «Anti-Bellarmino»²⁵. Il suo pensiero decisamente antiromano contiene elementi di presbiterianesimo²⁶ e parrochismo²⁷, ciò che influisce sulla sua concezione dell'origine e della natura della potestà sacra. Perciò nelle argomentazioni del Bellarmino e di Richer chiaramente si riscontra il carattere polemico della disputa, caratteristico della teologia controversista dell'epoca, che toglie la serenità dell'approfondimento teologico delle questioni²⁸.

Richer, contro Bellarmino, cerca di chiarire il concetto di successione. Come i vescovi succedono agli

²⁵ Oltre E. Richer ci sono altri teologi che polemizzano con Bellarmino, asserendo l'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi: Marco Antonio de Dominis (1560-1624); Louis Thomassin (1619-1695); Pierre Collet (1693-1770); Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704); Alexandre Noël (1639-1724); Pierre Corgne (XVIII sec.).

²⁶ È una concezione della Chiesa che indica una parità assoluta tra i ministri della parola con l'esclusione di ogni prelatura. Una istanza superiore in ordine al *presbyterium* locale è formata da un sinodo, al di sopra del quale si può avere l'assemblea generale delle Chiese. Cf. M. RIVELLA, *Autorità dei dottori e magistero gerarchico nella canonistica posttridentina (1563-1730)*, Milano 1994, 111.

²⁷ Una teoria dell'istituzione per diritto divino dei parroci. Cf. M. RIVELLA, *Autorità dei dottori...* (cf. nt. 26), 111.

²⁸ Secondo Richer, il Bellarmino con la sua dottrina «absolutam Monarchiam contra propriam conscientiam instruere molitur»; E. RICHER, *Libellus de ecclesiastica et politica potestate. Nova editio*, Coloniae 1707, t. I, lib. III, cap. V, q. IV, n. XXXV, 402.

apostoli nella potestà ordinaria non in quella di apostolato così anche succede il Papa a Pietro²⁹.

Paragonando la potestà dei vescovi con la potestà degli apostoli afferma che essa, formalmente, è della stessa natura e genere della potestà degli apostoli; solo che la potestà dei vescovi è limitata per diritto umano ad una diocesi particolare. Se i vescovi non succedono agli apostoli in tutta la potestà degli apostoli, come ritiene il Bellarmino, la Chiesa odierna non ha la stessa natura della Chiesa Apostolica³⁰.

Richer accusa Bellarmino di non aver provato, e non poter provare, che i vescovi ricevono la potestà di giurisdizione mediante il Papa. Tale affermazione è solo una pura *petitio principii*³¹. Lo stesso riguarda le ragioni date da Bellarmino per cui il Papa chiama i vescovi fratelli e colleghi. Esse, secondo Richer, non sono risolutive perché vengono da una petizione di principi³².

Richer afferma che tutta la potestà di giurisdizione

formaliter et active sumptam a Christi Sacerdotio tanquam a causa efficiente manere: materialiter autem et quoad exercitium conferri una cum tituli et Dioecesis aut Parochiae collatione: eamque ob rem Apostolorum docere Actorum 20.[28] [...]. Praeterea quod ait Apostolum ostendere Episcopos constitutos a Spiritu sancto, non immediate, sed mediate Apostolorum ministerio, verum quidem est, hocque nihil magis ejus quam nostras partes propugnat: si enim Episcopi Apostolorum ministerio auctoritatem habent a Spiritu sancto, er-

²⁹ «Verum sicut Episcopi Apostolis tantummodo succedunt in potestate ordinaria Apostolorum non potestatis Apostolatus, ita etiam certissimum est Papam solummodo Petro succedere in potestate ordinaria, non absolute et simpliciter in potestate Apostolatus»; E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), n. XXXIX, 406.

³⁰ Cf. E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), n. XXXIX, 406.

³¹ Cf. E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), n. XL, 407.

³² Cf. E. RICHER, *Libellus...*, (cf. nt. 28), n. XLII, 408.

go non solius est Petri aut Papae, sed Ecclesiae Sacerdotalis in commune Episcopus creare: voluit enim Christus ut Sacerdotium suum et potestas clavium ab Ecclesia, non ab uno et solo Papa, velut absoluto Monarcha, conferretur³³.

Contro Bellarmino, che suggerisce che il Romano Pontefice è Capo del Corpo Mistico, scrive: «solus Christus, non Papa dici potest Caput mysticum Ecclesiae»³⁴. E ripete: «Deinde Ecclesia non Papa fecit Episcopus eis communicando Christi Sacerdotium, et titulum aut dioecesim regendam tribuendo»³⁵.

Infine Richer conclude la polemica con Bellarmino con l'accusa che tutta la dottrina del teologo gesuita sull'origine e natura della potestà sacra, con un ruolo così importante del Romano Pontefice, porta a paragonare la Chiesa alla monarchia assoluta francese³⁶.

Secondo lui, invece, la Chiesa è simile ad una monarchia moderata dall'aristocrazia. A questo modello della Chiesa ispirato dal conciliarismo Richer lega la sua l'idea sull'origine e natura della potestà dei vescovi³⁷.

³³ E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), n. XLI, 407.

³⁴ E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), n. XLII, 407.

³⁵ E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), n. XLII, 407.

³⁶ «Quasi Papa esset monarcha absolutus Ecclesiae, a quo tota jurisdictio orieretur sicut in Francia Regno a Rege»; E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), n. XLII, 408.

³⁷ «Quum status Ecclesiae sit Monarchicus essentialiter aristocratico regimine temperatus, certe Pontifex singulariter et Ecclesia collectim sumpta suo quisque modo sunt Vicarii Christi, ut jam dixi: Papa quidem ut suppositum singulare ad juris divini, naturalis et Canonici executionem erga particulares Ecclesias: Concilium vero tanquam suppositum juris Aristocraticum regimen efficiens: ex quo fit ut potestas Papae jure divino subdita sit Aristocratico regimini: Nihilominus Papa quoad institutionem potestatis est immediatus Christi Vicarius: quantum vero ad ejusdem potestatis collationem, limitationem et communicationem, eam habet ab Ecclesia quae illum deligit, eique Sacerdotium Christi confert»; E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), cap. V, questio V, n. XLVII, 414.

Comunque, il Richer nella critica del pensiero di Bellarmino non è tanto conseguente perché, dopo aver mostrato la somiglianza della Chiesa con l'impero tedesco e il regno polacco, dice che non si debbono usare gli argomenti provenienti «ab analogia regnorum temporalium, aut ex visu hodierni regiminis Ecclesiae»³⁸.

L'altro teologo con cui Richer polemizza è Suárez. Egli oltre ad accusare Suárez di aver frainteso il senso dogmatico delle parole: *Tu es Petrus, Tibi dabo claves, Pasce oves meas*³⁹, passa agli argomenti *ad personam* e alle accuse alla Compagnia di Gesù che, secondo lui, con la teoria sull'origine mediata della potestà dei vescovi, avrebbe voluto proteggere i suoi privilegi⁴⁰.

³⁸ Cf. E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), cap. VI, n. III, 432.

³⁹ Cf. RICHER E., *Libellus...* (cf. nt. 28), cap. VI, n. IV, 439.

⁴⁰ «Verum multo magis credendum est antiquis et praxi Ecclesiae primitivae, quam neotericis Theologis: quibus propositum est jus commune et regimen Aristocraticam labefactare, ut suas missiones extraordinarias atque immunitates immoderatas tueantur, ac supra potestatem Episcoporum extollant: quod ita consequuti sunt, ut jam Episcopos superiores esse videantur multis in rebus. Certe excepta facultate conferendi ordines sacros, hodierna die Jesuitae Episcopis antecellunt»; E. RICHER, *Libellus...* (cf. nt. 28), cap. VI, n. III, 432.

Questo tipo di accuse non ha trovato nessuna conferma nella nostra ricerca. L'unico indizio di questo genere lo troviamo nel pensiero di Luis de Molina quando dice che dal fatto che tutta la potestà di giurisdizione risiede nel Sommo Pontefice, da lui deriva in altri e sempre dipende da lui, si presume il diritto del Romano Pontefice di esimere dalla potestà dei vescovi locali alcuni ordini religiosi. Cf. L. MOLINA, *De iustitia et iure opera omnia*, Coloniae Allobrogum 1733, tract. V, disput. IV, 10.

Sulla sincerità delle motivazioni dei religiosi in questa disputa dubita anche Febronio: cf. J.N. VON HONTHEIM (JUSTINUS FEBRONIUS), *De statu Ecclesiae et legitima Potestate Romani Pontificis Liber Singularis*, Bullioni 1763, cap. VII, § 1, 445.

In questa linea argomenta E. Corecco, secondo il quale, il conflitto tra la visione universalista della Chiesa concentrata sul Papa-

Le tesi sulla trasmissione della potestà sacra a tutta la Chiesa e sul ruolo solo ministeriale del Papa, conforme al gallicanesimo ecclesiastico chiamato «richerismo», saranno accolte dal sinodo di Pistoia (1784) e poi condannate dal Pio VI come eretiche⁴¹.

A favore dell'origine immediata si è espresso chiaramente anche un altro autore — Gabriel Vázquez: «Episcopos omnem potestatem ius dicendi, quae dicitur activa iurisdictio, et quasi radicalis, non accepisse a Pontifice, sed proxime a Christo; ideoque iure etiam divino hoc ipso quod Episcopi sunt constituti, accepisse potestatem leges condendi»⁴².

Nella controversia tra gli scolastici, l'Autore opta per la posizione di Francesco Vitoria (1492-1546) e Alfonso de Castro (1495-1558) che, secondo lui, è *probabilior*⁴³. La potestà di giurisdizione in foro interno proviene direttamente da Cristo

eadem ratione cum non possit Episcopus vere dicere: Ego te excommunico potestate mihi concessa a summo Pontifice, hoc enim solum posset dicere in casibus, in quibus potestate

to degli ordini mendicanti nel XIII secolo provocò un conflitto ecclesiologico con il clero secolare legato alla visione locale della Chiesa. In conseguenza, i religiosi furono contrari all'idea che il potere di giurisdizione è legato all'ordinazione: cf. E. CORECCO, «L'origine del potere di giurisdizione episcopale. Aspetti storico-giuridici e metodologico-sistematici della questione», *La Scuola Cattolica* 96 (1968) 14-15.

⁴¹ Cf. PIO VI, *Auctorem fidei*, 28 agosto 1794, in H. DENZINGER – A. SCHÖNMETZER, *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Barcelona – Freiburg i.B. – Roma 1976³⁶, 2602-2603.

⁴² G. VÁZQUEZ, *Commentariorum ac disputationum in primae secundae*, t. II, disp. 152, cap. 3, n. 28, 31.

⁴³ Cf. G. VÁZQUEZ, *Commentariorum ac disputationum in primae secundae*, t. II, disp. 152, cap. 3, n. 29, 31.

delegata fungeretur, efficitur, hanc activam potestatem proxime a Christo, non a Summo Pontifice accepisse⁴⁴.

Al Romano Pontefice invece:

commissa est applicatio, imo et constitutio ipsa materia, et ex eius potestate pendet dioecesium, et parochiarum divisio, ideoque legitimam materiam ipse solum constituere, et applicare potest, sequitur, ut in foro conscientiae impedire possit huiusmodi activam iurisdictionem ex parte, ut viderit expedire, et ita casus aliquos sibi reservare, ut ibidem dicemus: ac eadem ratione in foro exteriori leges moderari, et denique de omnibus rebus illis suo ordine cognoscere⁴⁵.

L'applicazione della materia è tale, «ut simul fiat applicatio, et constituatur ipsa materia, nec prius sit materia, quam applicetur: haec enim materia est moralis, quae in eo consistit, ut sit aliquis legitime subiectus»⁴⁶.

Anche Vázquez non si libera dal paragone della potestà dei vescovi con quella dei principi secolari. Comunque, la più importante differenza con essa consiste nel fatto che il re può revocare la potestà dei principi, mentre la potestà dei vescovi, pur essendo sottomessa alla potestà del Papa, non può essere revocata dal Papa.

Il Romano Pontefice può moderare le leggi emanate dai vescovi ma non può togliere del tutto la facoltà di emanare delle leggi⁴⁷. In questo modo Gabriel Vázquez sottolineava l'importanza dei vescovi diocesani

⁴⁴ G. VÁZQUEZ, *Commentariorum ac disputationum in primae secundae*, t. II, disp. 152, cap. 3, n. 29, 31.

⁴⁵ G. VÁZQUEZ, *Commentariorum ac disputationum in primae secundae*, t. II, disp. 152, cap. 3, n. 30, 31.

⁴⁶ G. VÁZQUEZ, *Commentariorum ac disputationum in primae secundae*, t. II, disp. 152, cap. 3, n. 30, 31.

⁴⁷ Cf. G. VÁZQUEZ, *Commentariorum ac disputationum in primae secundae*, t. II, disp. 152, cap. 3, n. 31, 31-32.

nel governo della Chiesa e la loro importanza nello stabilire le leggi ecclesiastiche.

Invece il canone VII del decreto sull'Ordine del Concilio di Trento condannerebbe, secondo Vázquez, non solo gli eretici che negano: «iure Ecclesiastico, recte fuisse Episcopos supra presbyteros constitutos: sed etiam eos qui, cum alias catholici essent, dixerunt, hoc discrimen non iure Divino, sed Ecclesiastico tantum constare»⁴⁸.

Ma il Concilio non definì su quale base si fondi la superiorità dei vescovi sui sacerdoti; perciò l'interpretazione di Vázquez non è esatta; tuttavia, per giustificare la sua opinione, scrive: «nam, si Episcopus superior non esset sacerdote ex Divino iure, sed humano, eius ordinatio Sacramentum non esset»⁴⁹.

Tra i teologi, contro l'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi si è espresso anche Suárez, con il quale polemizzava Richer⁵⁰. Egli mostra due possibili interpretazioni dell'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi con rispettive confutazioni. Ci sono autori che sostengono che la potestà di giurisdizione dei vescovi proviene immediatamente da Cristo benché subordinata al Romano Pontefice e da lui dipendente. Tra questi autori Suárez elenca Castro, Vázquez e Vitoria, anche se osserva che quest'ultimo non lo dice espressamente.

Per gli autori menzionati sono importanti, secondo Suárez, tre argomenti: i vescovi sono successori degli apostoli, che ricevono la potestà di giurisdizione imme-

⁴⁸ G. VÁZQUEZ, *Commentarium ac disputationum in tertiam partem sancti Thomae*, Lugduni 1631, t. III, disp. 240, cap. 5, n. 27, 564.

⁴⁹ G. VÁZQUEZ, *Commentariorum ac disputationum in tertiam partem*, t. III, disp. 240, cap. 3, n. 28, 564.

⁵⁰ Cf. p. 544.

diatamente da Cristo; la giurisdizione è intrinsecamente annessa al *munus episcopale*, che è di diritto divino; nella storia della Chiesa furono costituiti vescovi *inconsulto Petro* e senza *speciali recursu* al Pontefice⁵¹.

Questi argomenti, tuttavia, non trovano il consenso comune dei teologi. Perciò vale la dottrina opposta, sostenuta, tra gli altri, da San Tommaso, Gaetano, Francesco Vargas, Roberto Bellarmino e Alfonso Salmeron⁵².

Comunque, ancora per confutare l'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi, l'Autore presenta due interpretazioni di essa: spiegazione «sacramentalista» e spiegazione «per istituzione divina»⁵³.

Suárez rifiuta la spiegazione «sacramentalista»⁵⁴:

⁵¹ Cf. F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica», in *Opera omnia*, Paris 1858, t. V, lib. IV, cap. IV, n. 4, 340-341.

⁵² «Quam sententiam ex veteribus theologis colligimus, quatenus asserunt potestatem clavium, aut jurisdictionis, quatenus ad gubernationem Ecclesiae spectat, ad omnes alios per Petrum et successores ejus derivari»; F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 5, 341.

⁵³ Cf. J. F. RADRIZZANI GOÑI, *Papa y obispos en la potestad de jurisdiccion segun el pensamiento de Francisco de Vitoria O.P. Estudio hecho en las obras del Maestro publicadas hasta hoy*, Roma 1967, 121-124.

⁵⁴ «Prior supponit imprimis id quod certum esse credimus, scilicet, consecrationem episcopalem, et potestatem ordinis, quae ex vi illius confertur, esse ex Christi institutione, et ita ex vi iuris divini conferri, et recte dici posse immediate a Christo dari [...] Hoc supposito, dicit Castro hanc potestatem sic datam Episcopo ex vi suae consecrationis, non solum esse potestatem ordinis, sed etiam iurisdictionis; quia ex vi illius potest Episcopus consecratus ius dicere, si ei applicetur materia, ad eum modum quo Navar[rus] et aliqui dixerunt omnes sacerdotes ex vi ordinationis suae recipere iurisdictionem in habitu (ut ipsi loquuntur) licet ea uti valide non possint, nisi eis applicetur materia. Ita etiam explicat hanc sententiam Vasq[ue]z, utens eadem similitudine et proportionem, et declarans illam applicationem materiae non esse per solam approximationem praeexistentis materiae; sed esse per mo-

*Cum superior et subditus sint correlativa, ideo unum sine alio non potest fieri [...] Illa autem jurisdictio in habitu, [...] non est nisi potestas ordinis in corpus Christi mysticum, nec plus potest operari sine alia, quam potestas illa quam scholastici ordinis vocant. [...] Ergo, cum applicatur materia, et fiunt subditi, superior accipit novam potestatem, et jus, et quasi dominium in illos, quia per talem potestatem formaliter constituitur superior*⁵⁵.

Un vescovo eletto e confermato, ma non ancora consacrato, può compiere atti di giurisdizione perché «in Episcopo nullus est actus jurisdictionis qui per se pendeat a consecratione»⁵⁶.

Anzi, tutta la potestà di giurisdizione del vescovo può essere data a uno che non lo è, «nec solum potest

ralem effectiōnem ipsius materiae, quae simul fit et approximatur; quia materia illa sunt subditi ut tales sunt; in praesenti ergo tunc applicantur materia quando efficiuntur subditi, nec aliter applicantur quam faciendo in eis subjectionem. Hanc vero sententiam sic declaratam non aliter probat hic auctor, nisi quia existimat hanc potestatem activae iurisdictionis fuisse promissa Apostolis Matth. XVIII illis verbis: *Quaecumque alligaveritis*, etc.; item ultima confirmatione supra posita, quod Episcopus non potest dicere: *Ego excommunico per potestatem a Papa acceptam*»; F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), nn. 6-7, 341-342.

⁵⁵ F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 8, 342.

⁵⁶ F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 9, 342. In seguito aggiunge: «character, seu consecratio episcopalis non est principium per se alicujus actus jurisdictionis: nullo ergo modo dici potest, quod sit jurisdictio activa, neque actu, neque habitu, quandoquidem sine illo principio fiunt omnes actus jurisdictionis episcopalis, et quando illud inest cum jurisdictione, solum se habet quasi conmitanter respectu actionum pure jurisdictionis, vel ut conditio quaedam significans personam, et constituens habilem ad alias actiones magis sacras» F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 9, 342-343.

delegari, sed etiam ordinaria dari, ut certum est de mul-
ti Abbatibus et de Praelatis religionum»⁵⁷.

Al Papa viene conferita da Dio la potestà di giurisdizione per elezione e una semplice concessione. Perciò *eodem modo* viene concessa la potestà di giurisdizione agli altri vescovi non per la consacrazione

est enim eadem ratio, tum quia episcopalis potestas non est nisi participatio quaedam papalis potestatis; tum etiam quia, sicut in constitutione Papae non est aliud applicare illi materiam, quam facere illi subditam universam Ecclesiam, nec facere illi subditam est aliud quam dare illi veram novam potestatem supra illam; ita, quando Episcopo consecrato tantum datur episcopatus, non aliter applicatur illi materia, nisi quia aliqui denuo illi fiunt subjecti; nec fiunt subjecti nisi dando illi novam potestatem superioris distinctam omnino a potestate ordinis, seu a consecratione; tum denique quia sicut actus ordinis, vel consecrationis, ut sic, non sunt actus ordinis, vel consecrationis, nec ab illa manant; ita nec actus episcopalis jurisdictionis; et simile argumentum sumi potest ex jurisdictione Apostolorum, ut consideranti facile patebit⁵⁸.

Suárez, dopo aver confutato la prima spiegazione, passa alla seconda, cioè quella detta «per istituzione divina»⁵⁹. Anche questa spiegazione, secondo Suárez, non

⁵⁷ F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 10, 343. Cf. nota 40.

⁵⁸ F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 11, 343.

⁵⁹ «Dominum instituisse, ut essent in Ecclesiam episcopatus sub Pontifice qui non poterat tota Ecclesia immediate gubernari per unum Episcopum universalem, qualis est summus Pontifex: voluitque idem Christus Dominus ut illi intermedii gubernatores essent non tantum delegati, et quasi vicari Papae, sed ut essent veri Pastores ordinari, et Principes spirituales sub Pontifice summo. Hoc enim ostendit ecclesiastica traditio et sumitur ex verbis Pauli citatis: *In quo Spiritus Sanctus vos posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* [At 20,28]. Hinc ergo ulterius fit, ut episcopatus ipse ex

regge perché, anche se si ammette che l'istituzione e il conferimento della potestà d'ordine è di origine divina e anche il *munus* episcopale è di diritto divino, da questo non segue che istituzione o collazione del *munus* o della giurisdizione viene immediatamente da Cristo⁶⁰.

Usando un paragone con il conferimento della potestà civile, Suárez non lascia nessun dubbio sul fatto che il Papa (*prorex*) è la fonte della potestà di giurisdizione dei vescovi:

si rex mittens proregem in Indiam, illi praecipiat constituere in provinciis ordinarios gubernatores, illi vero committat, et

vi institutionis Christi iurisdictionem ordinariam et principalem includat; imo quod tota illa dignitas, ut distinguitur a consecratione, in potestate iurisdictionis consistat, quia est dignitas praelationis et regiminis, quae sine iurisdictione intelligi non potest, et consequenter nec sine potestate praecipendi; haec enim [...] adeo est intrinseca superiori, ut repugnet aliquem fieri superiorem seu Praelatum, et non recipere potestatem praecipendi. Hinc ergo concludunt dicti auctores, hanc potestatem dari immediate a Christo, et ex vi iuris divini, quia datur ex vi muneris a Christo instituti; et licet Pontifex vel per se applicet tale munus huic vel illi personae, vel possit instituere modum applicandi illud, nihilominus tali muneri ex vi iuris divini adhaeret talis iurdictio, et ipsum munus ex vi divinae institutionis datur, et consequenter Pontifex solum se habet ut designans personam: Deus vero est qui per se et immediate tribuit munus, et consequenter potestatem»; F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 13, 344.

⁶⁰ «Licet dicamus episcopatum esse de iure divino, non solum quoad dignitatem ordinis, sed etiam quoad munus pastorale, non inde sequitur institutionem, vel collationem talis muneris vel iurisdictionis esse immediate a Christo, quia fieri recte potuit ut Christus docuerit, et praeceperit apostolis, et praecipue Petro, modum regendi monarchiam ecclesiasticam mediis episcopis tamquam pastoribus ordinariis, et principibus sub Petro, et nihilominus quod commiserit Petro, et institutionem muneris cum tali iurisdictione, et collationem eius, non tantum designando personam, sed etiam potestatem ipsam impertiendo»; F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 14, 344.

modum potestatis illis conferendae, et munus largitionem, non dicuntur postea gubernatores illi habuisse munus a rege immediate, sed a prorege, licet ex regis praecepto, qui proxima mensura potestatis est voluntas, ac iudicium proregis, et ipse est proxima causa quae ex vi suae potestatis alia officia providet: ita ergo erit in praesenti, posita praedicta institutione⁶¹.

Il conferimento della potestà di giurisdizione in modo mediato, confermato dal Papa Gregorio Magno (590-604), dal Papa Leone Magno e da Castro, è

magis consentaneus perfectae monarchiae, qualem esse Christi Ecclesiam Catholici intelligunt. Item est congruentior ad maiorem unionem membrorum omnium, etiam principalem cum suo capite, et perfectiorem subordinationem, et consequenter maiorem Ecclesiae pacem⁶².

Un altro argomento a favore della mediata origine della potestà di giurisdizione proviene dalla differenza tra la *pontificia dignitas* e il *munus episcopale*

nam pontificia dignitas habet certam et immutabilem qualitatem, et potestatem ex vi suae institutionis, in his quae ad substantiam ejus pertinent. [...] At vero munus episcopale non habet certam qualitatem aut determinationem ex vi juris divini, neque in territorio, neque in personis subdendis huic vel illi Episcopo, neque in actibus regiminis, neque in materia illorum⁶³.

Se fosse vera l'origine immediata della potestà di giurisdizione, non soltanto il *munus episcopale* dovrebbe

⁶¹ F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 14, 344-345.

⁶² F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 16, 345.

⁶³ F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), nn. 17-18, 345-346.

be essere creato per diritto divino ma anche tutto ciò che è necessario nell'uso conveniente di esso. Invece, se tutto ciò che riguarda l'uso è affidato alla prudenza ed all'arbitrio del Papa, da lui i vescovi ricevono la potestà di giurisdizione⁶⁴.

Il teologo gesuita riassume la controversia nei seguenti punti. Il primo, che i vescovi succedono agli apostoli per essere vescovi, non apostoli⁶⁵. La dignità dei vescovi circa la giurisdizione non è di diritto divino:

nec habet ab illo certum modum potestatis, et consequenter nec institutionem, sed solum generale praeceptum instituendi et conferendi illam; et hoc modo sufficienter explicantur verba Pauli: *In quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*; eo vel maxime quod etiam reges dicuntur regnare per Deum, et habere potestatem a Deo, etiamsi per homines immediate illis collata sint regna: ita ergo licet Episcopi constituantur a Petro, verissime dicitur positos esse a Spiritu Sancto ad regendam Ecclesiam, quia haec est voluntas Spiritus Sancti, et non sine ipsius inspiratione fit⁶⁶.

A favore dell'origine mediata della potestà di giurisdizione dei vescovi testimonia anche la storia. Dopo gli apostoli sono sempre esistiti vescovi creati dagli uomini e immediatamente da Cristo, che in qualche modo hanno ottenuto la loro potestà tramite il Sommo Pontefice, quantunque non sempre sia stata seguita la stessa procedura⁶⁷.

Tuttavia è da credere che tutti i vescovi creati dagli apostoli avevano successori in modo immediato o me-

⁶⁴ Cf. F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 19, 346.

⁶⁵ Cf. F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 21, 347.

⁶⁶ F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 24, 348.

⁶⁷ Cf. F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 24, 348.

diato dall'autorità di Pietro perché, secondo Suárez, tutto l'*ordo hierarchicus* dipende da Pietro⁶⁸.

Suárez riassume la sua dottrina sulla potestà di giurisdizione in questo modo:

potestatem hanc Episcoporum originem habere a jure divino, et praeceptum Christi est, ut Ecclesia per Episcopos gubernetur, et quod a Papa vocentur in partem sollicitudinis, licet modus, determinatio, et collatio potestatis per arbitrium et prudens judicium Pontificum facta sit, et augeri, vel limitari possit⁶⁹.

Tra le posizioni presentate dai teologi troviamo una ricerca di compromesso. Secondo Andrea della Madre di Dio (†1674), uno dei *Salamanticenses*, circa la diffi-

⁶⁸ «Nihilominus vero credendum est omnes Episcopos ab Apostolis creatos habuisse successores, media Petri auctoritate, mediate, vel immediate; nam ordo hierarchicus Episcoporum, Archiepiscoporum et Patriarcharum a principio Ecclesiae incepit, et quia in Ecclesia perpetuo erat duraturus, non sine auctoritate Petri institutus est [...]; tunc ergo in Asia, et aliis regionibus remotioribus per electionem aliquam usu, et tacito consensu romani Pontificis fiebant Episcopi et superiores Praelati, et fortasse Archiepiscopi confirmabant Episcopos, in Oriente et regionibus remotis, Patriarchae autem Archiepiscopos; ipsi vero Patriarchae a principio fuerunt per Petrum instituti, et postea auctoritate Romanae Ecclesiae, vel modo aliquo ab illa praescripto constituebantur, et ad hunc modum semper potuerunt Episcopi mediate, vel immediate creari; et licet per electionem, vel postulationem cleri aut populi fierent, potestas ipsa semper dabatur auctoritate capitis, vel per se, vel per alios operantes, quod usque hodie servatur in Ecclesia Catholica, semperque servatum fuisse credendum est; [...] quod, licet maxime de doctrina fidei verum sit, tamen etiam locum habet in his omnibus quae ad universale regimen, et gravioribus ejus actus pertinent, inter quos computatur creatio Episcoporum [...] quod de jure antiquo et dispositione Ecclesiae Potestas conferendi episcopatum pertinet ad Papam»; F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 25, 348.

⁶⁹ F. SUÁREZ, «De lege positiva canonica» (cf. nt. 51), n. 26, 348.

coltà sull'origine della potestà di giurisdizione, due sono le questioni comuni tra i cattolici⁷⁰. La prima questione comune, secondo lui, riguarda la subordinazione della potestà dei vescovi, indipendentemente dal modo con cui la ricevono, al Romano Pontefice, ciò che è necessario alla perfetta monarchia⁷¹.

La seconda questione comune riguarda la possibilità di emanare leggi. I vescovi, sia che ricevano la potestà immediatamente da Cristo o mediante il Papa, «possunt leges suas ferre, et statuta perpetua absque positiva, et expressa licentia Summi Pontificis; quia hoc competit eis et jure ordinario, et ex vi sui muneris»⁷².

Insomma, secondo il manuale della scuola di Salamanca, la questione dell'origine immediata della potestà dei vescovi è una questione scolastica perché tutte due le possibilità sono ugualmente probabili; basta che siano osservati gli elementi comuni ai cattolici⁷³.

Analizzando ambedue le possibilità, l'autore osserva che nella presentazione della dottrina sull'origine immediata della potestà dei vescovi viene sottolineato il fatto che questi succedono agli apostoli «et eorum dignitas, et officium ex institutione Christi. Actor. 20 [28] [...]. Sed potestas, et jurisdictio sequitur ad munus episcopale: ergo sicut est de jure divino munus, et officium, sic jurisdictio, et potestas»⁷⁴. Nella dottrina op-

⁷⁰ Cf. COLLEGIUM SALMANTICENSE, *Cursus Theologiae moralis*, Venetiis 1750, t. III, tract. XI, cap. III, punct. II, § 1, n. 18, 41.

⁷¹ Cf. COLLEGIUM SALMANTICENSE, *Cursus Theologiae moralis* (cf. nt. 70), n. 18, 41-42.

⁷² COLLEGIUM SALMANTICENSE, *Cursus Theologiae moralis* (cf. nt. 70), n. 19, 42.

⁷³ Cf. COLLEGIUM SALMANTICENSE, *Cursus Theologiae moralis* (cf. nt. 70), n. 20, 42.

⁷⁴ Cf. COLLEGIUM SALMANTICENSE, *Cursus Theologiae moralis* (cf. nt. 70), n. 20, 42.

posta — osserva Andrea della Madre di Dio — viene messo in rilievo il ruolo del Papa, cioè del *Caput* nella Chiesa — monarchia⁷⁵.

Anche questo modo sintetico di presentare la questione tra i teologi ci permette di arrivare a qualche conclusione di natura generale. Insomma, Bellarmino, Vázquez, il *Collegium Salamanticense* e Suárez rappresentano il pluralismo teologico nella dottrina, conservando la fedeltà alla Santa Sede. Richer invece cerca di ridimensionare notevolmente il ruolo del Romano Pontefice. Anche lui non è libero dalle forti analogie della Chiesa con le strutture politiche d'allora; poiché la Chiesa non può esser identificata con la monarchia assoluta francese, propone, come modello, le monarchie elettive, come l'impero tedesco e la monarchia polacca.

Le risposte dei teologi alla questione dipendono dalle diverse ecclesiologie soggiacenti al pensiero degli autori. Si discute se la Chiesa abbia una struttura monarchica assoluta o una struttura monarchica, ma moderata dall'aristocrazia che è composta dai vescovi. Questo ultimo modello è comune per i sostenitori dell'origine immediata della potestà di giurisdizione. Dunque, si può facilmente osservare che questo tipo di argomentazioni basate sull'analogia della Chiesa con gli ordinamenti civili era comune nella teologia.

Nelle discussioni teologiche del periodo post-tridentino si formano due correnti di pensiero che riproducono i due gruppi che si erano fronteggiati nel Concilio Tridentino. Una che opta per l'origine mediata della

⁷⁵ «Hanc potestatem a Pontifice recepisse, quia regimen Ecclesiae est monarchicum, et sic debet reduci ad unum Caput, quod non fieret, nisi omnis potestas maneret a Papa: et proinde ab illo habet Episcopus, quod in haec, aut illa oppida dominetur; majoremque, vel minorem jurisdictionem habeat»: COLLEGIUM SALAMANTICENSE, *Cursus Theologiae moralis* (cf. nt. 70), n. 21, 42.

potestà dei vescovi, con forte accento sulla potestà del Papa in una Chiesa monarchica, e l'altra che sostiene l'origine immediata. Richer, invece, esplicitamente mira a diminuire il Primato del Papa nella Chiesa, che dovrebbe avere una struttura aristocratica in modo da evitare la possibilità che il Papato si trasformi in una tirannia. In mezzo ci sono i sostenitori dell'origine immediata della potestà di giurisdizione che, come Vázquez, cercano di salvare il ruolo del Romano Pontefice.

Agli argomenti riportati già nelle discussioni tridentine ne viene praticamente aggiunto solo uno nuovo che riguarda il significato della conferma conciliare che i vescovi succedono in *apostolorum locum*⁷⁶. Secondo i sostenitori dell'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi, questo fatto sarebbe una conferma della loro posizione. L'argomento viene respinto dai loro oppositori, che giustamente ricordano che la *mens* del Concilio al riguardo era diversa, cioè non stabilire niente in proposito, e che così si deve interpretare il Concilio di Trento.

Nessuno ammette che la dottrina sull'origine e natura della potestà dei vescovi è pacifica, ma i teologi cercano di stabilire quale posizione sia quella comune.

Dal Bellarmino si comincia ad abbandonare la teoria che gli apostoli ricevettero la potestà da Pietro e si ammette che sia Pietro che gli altri apostoli hanno ricevuto la potestà da Cristo stesso⁷⁷.

Il pensiero comune delle parti opposte consiste ancora nel fatto che la potestà di Pietro e degli altri apostoli non si è estinta con la loro morte ma è stata trasmessa agli altri. Il problema riguarda l'ambito della

⁷⁶ Cf. nota 15.

⁷⁷ Cf. J. TURMEL, *Histoire de la théologie positive du concile de Trente au concile du Vatican*, Paris 1906, 346.

potestà che Pietro ha ricevuto rispetto agli altri apostoli e quale potestà sia stata trasmessa ai successori di questi ultimi. Comune, inoltre, per i teologi cattolici è da sottolineare il fatto della dipendenza dei vescovi dal Papa; ma è proprio il carattere e l'ambito di questa dipendenza a rimanere fortemente controverso.

3. Le discussioni post-tridentine dei canonisti

I teologi hanno tracciato linee di pensiero riprese poi dai canonisti, così che praticamente non esistono differenze negli argomenti adoperati dagli uni e dagli altri. In questo modo le questioni insolute al Concilio di Trento si sono prolungate, tanto più che gli avvenimenti storici e dottrinali non garantivano un clima per arrivare ad una risposta serena. La discussione infatti non era condotta in astratto, senza subire l'influsso degli avvenimenti e delle idee ecclesiologiche del tempo⁷⁸.

In paragone con il Concilio di Trento, si sposta il contesto della controversia. La disputa stessa si concentra più sulla relazione tra il vescovo e il Papa che tra vescovo e sacerdote, come piuttosto era stato a Trento, anche se la relazione vescovo — Papa già nel Concilio aveva suscitato un complesso di polemiche.

I canonisti che si esprimevano sulla questione, come pure i teologi, si possono dividere in due gruppi: i sostenitori dell'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi e i loro oppositori. Questa divisione riprende le vecchie divergenze presenti ancora prima del Concilio Tridentino e durante il Concilio.

⁷⁸ Il periodo post-tridentino è caratterizzato dall'atteggiamento difensivo della Chiesa, minacciata dall'illuminismo, positivismo, ateismo ed anticlericalismo. Inoltre, l'episcopalismo, con le sue diverse forme, continuò a dividere i teologi e i canonisti.

La dottrina sull'origine mediata della potestà di giurisdizione viene esposta all'interno di un'ecclesiologia che mette l'accento sul forte ruolo del Papa nella Chiesa con la sua suprema potestà di giurisdizione. Invece, ad un'ecclesiologia che limita il ruolo del Vescovo di Roma ad un primato di onore, come centro dell'unità della Chiesa, si associa l'origine immediata della potestà dei vescovi, in modo da rafforzare il ruolo dei vescovi nella Chiesa sia particolare sia universale.

Anzi di più, Joseph Valentin Eybel (1741-1805) propugna l'origine immediata dei vescovi proprio per attaccare la potestà del Papa. Egli nella brossura *Was ist der Papst?*, scritta nel 1782 in occasione del viaggio del Papa Pio VI a Vienna, restringe l'autorità del Romano Pontefice entro i limiti posti da Johann Nicolaus von Hontheim (Febronio), e che per dire che il Primato papale è soltanto d'onore⁷⁹, si concentra sulla teoria che la potestà dei vescovi proviene immediatamente da Dio⁸⁰.

Infatti Eybel, rivolgendosi ai concittadini viennesi, scriveva:

Cives mei, intellexistis sufficienter, non solum Papam, verum perinde quemque Episcopum esse Vicarium Christi; et

⁷⁹ Pio VI nel breve *Super soliditate petrae* del 28 novembre 1786 condannò lo scritto *Was ist der Papst?* In esso Pio VI afferma che come il Romano Pontefice ha ricevuto da Dio la sua suprema potestà così da questo gli stessi vescovi ricevono la propria autorità; il Romano Pontefice, infatti, è il Vicario di Cristo, capo visibile della Chiesa e giudice supremo dei fedeli; cf. PIO VI, cost. *Super soliditate petrae*, 28 novembre 1786 in H. DENZINGER – A. SCHÖNMETZER, *Enchiridion symbolorum* (cf. nt. 41), 2592.

⁸⁰ «Der Kern dieser Broschüre [...] liegt in der Ausführung, dass Jurisdiktion der Bischöfe von Gott, nicht vom Papste stamme, letzterer nur den Ehrenprimat habe»; J.F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, Stuttgart 1875-1880, III/1, 257.

quotidie vos videre Vicarium Jesu Christi in persona Episcopi vestri, qui habet eandem potestatem ligandi, et solvendi, et obtinet quoque claves regni caelorum immediate a Deo, sicut et Papa⁸¹.

Per giustificare le sue idee si rifà alla teoria storica di Zeger Bernard Van Espen (1646-1728) e Louis Tommasin (1619-1695), secondo i quali il potere papale è una usurpazione dei poteri dei vescovi⁸².

Un altro esempio di questa corrente del pensiero è, menzionato già, Van Espen. Secondo lui, i vescovi e i parroci ricevono nello stesso modo la potestà di giurisdizione che viene immediatamente da Dio, cioè nel senso che sono eletti dagli uomini e da essi vengono applicati canonicamente a una determinata Chiesa⁸³.

⁸¹ J.V. EYBEL, «Anonimi Vienensis [Eybel] opusculum inscriptum "Quid est Papa?"», in T. MAMACHI (PISTUS ALETHINUS), *Epistolarum ad auctorem anonymum*, Appendix, Vienne 1782, cap. IV, 176.

⁸² Cf. J.V. EYBEL, «Anonimi Viennensis [Eybel] opusculum» (cf. nt. 81), cap. V, 194-196.

⁸³ «At vero Episcopi, ubi auctoritate vel Metropolitanis, vel iuxta modernam disciplinam, per confirmationem Romani Pontificis regimini et curae alicujus Ecclesiae seu Dioecesis applicati fuerint et adscripti, vi hujus applicationis sine alia nova commissione jus et auctoritatem regendi in spiritualibus populum illius Ecclesiae assequuntur: atque hoc sensu dicitur jurisdictio et potestas Episcoporum esse juris divini, sive immediate a Christo. Quia licet per homines in Episcopos eligantur et Ecclesiis applicentur, ubi tamen sunt electi et Ecclesiae canonicae applicati, jure divino et ex Christi institutione habent potestatem regendi populum sibi commissum. Simile et in Parochis contingit. Hi enim secus atque episcopi hominum ministerio eliguntur et suis applicantur Ecclesiis: at ubi semel electi et auctoritate Episcoporum certae Ecclesiae tanquam *perpetui peculiaresque Parochi* sunt adscripti, immediate vel solius hujus applicationis, sive, (ut hodie loquimur) *dationis tituli parochialis*, consequuntur jus et auctoritatem populo sibi credito omnia ad animarum salutem necessaria ministrandi. Hoc sensu

Le idee di Van Espen sulla questione dell'origine della potestà di giurisdizione dei vescovi si radicalizzano nel 1717, in occasione della polemica sulla possibilità che il Capitolo cattedrale di Utrecht dia delle lettere dimissorie. In questo tempo Van Espen arriva allo svuotamento del principio gerarchico della Chiesa:

Certum quippe imprimis est, capitulum cathedrale tanquam clerum repraesentans nequaquam sua jura mutuare ab episcopo, sed et episcopum et capitulum omnem suam jurisdictionem et auctoritatem mutuare ab Ecclesia, in qua immediate, radicaliter et quoad proprietatem haec jurisdictio et auctoritas residet, et per episcopum una cum capitulo cathedrali clerum repraesentante tanquam Ecclesiae ministros exercetur⁸⁴.

Come mostra il caso di Eybel e di Van Espen, l'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi si associa alle dottrine condannate dalla Chiesa. Anche se esiste il pensiero di Pierre Corgne che con la dottrina sull'origine immediata difende la Chiesa contro i presbiteriani⁸⁵.

jam pridem dixit Facultas Theologica Parisiensis, etiam curatorum potestatem esse immediate a Deo. Quemadmodum enim Episcopi Apostolorum successores sunt, ita et Pastores Discipulorum successores sunt»; Z.B. VAN ESPEN, «De recursu ad principem», in *Jus ecclesiasticum universum*, Lovanii et reperitur Lugduni 1778, t. IV, cap. II, § 10, 301.

⁸⁴ Z.B. VAN ESPEN, «Resolutio doctorum Lovaniensium data 25 maii 1717, in favorem jurium capituli metropolitani Ecclesiae catholicae Ultrajectensis», in *Supplementum ad varias collectiones operum cl. viri Z. B. Van Espen*, Bruxelles 1768, ad II, 385; cf. G. LECLERC, *Zeger – Bernard Van Espen (1646-1728) et l'autorité ecclésiastique. Contribution à l'histoire des théories gallicanes et du jansénisme*, Zürich 1964, 124-125.

⁸⁵ Cf. M. SYGUT, *Natura e origine della potestà* (cf. nt. 2), 285-286.

C'era anche un altro sostenitore dell'origine immediata che usava questa dottrina in difesa del Primato papale. Infatti, Johann Kaspar Barthel (1697-1771), contro Marco Antonio de Dominis (1560-1624), che riduce il Primato papale al puro primato d'onore, ossia *proederia*, e che ammette che tutti i vescovi sono uguali al Papa per quanto riguarda la potestà di giurisdizione, risponde che il Papa possiede il Primato di giurisdizione «qui consistit in majoritate, quam habet prae reliquis Episcopis et reliquorum subordinatione»⁸⁶.

Si vede chiaramente che tutta la questione girava attorno al Primato. Perciò era stata importante l'intuizione di Diego Laínez che qualsiasi soluzione si fosse presa nella materia della potestà di giurisdizione, si sarebbe dovuto salvaguardare il Primato del Romano Pontefice⁸⁷. Molti sostenitori dell'origine immediata, però, non lo presero in considerazione e anzi usarono la loro dottrina contro il Papa. La distinzione, quindi, tra i sostenitori dei due diversi modi di ricevere la potestà di giurisdizione corrisponde all'opposizione tra i sostenitori del rafforzamento del Primato e quelli che volevano metterlo in dubbio⁸⁸. Ovviamente, ci sono anche autori che, seguendo il pensiero di Vásquez, pur sostenen-

⁸⁶ J.K. BARTHEL, *Annotationes ad universum Jus Canonicum P.Ludovici Engel compilatae in collegiis privatis*, Beneventi 1760, lib. I, tit. XXXIII, 29.

⁸⁷ Cf. M. SYGUT, *Natura e origine della potestà* (cf. nt. 2), 44.

⁸⁸ Secondo Alfonso Muzzarelli (1749-1813), tutti i giansenisti e i quesnellisti hanno aderito all'opinione che il vescovo riceve la giurisdizione immediatamente da Dio, per cui come conseguenza, il Papa in nessun modo può restringere la giurisdizione dei vescovi né riservare a se stesso le dispense e l'assoluzione in alcuni casi, né ricevere gli appelli contro i vescovi «perché questo, secondo loro, sarebbe un alterare le divine ordinazioni»; A. MUZZARELLI, *Il buon uso della logica in materia di religione*, Roma 1805, t. I, 140.

do l'origine immediata della potestà di giurisdizione, cercano di evitare la diminuzione del Primato.

Un esempio di questo tipo di pensiero è Barthel. Secondo lui, la Chiesa ha un governo monarchico temperato dall'aristocrazia e questa struttura della Chiesa proviene dal fatto che i vescovi *iure proprio* e non *mere vicario* governano le loro diocesi. Non si può neanche mostrare che gli apostoli furono semplici vicari di Pietro, perché ricadono sotto le parole di Gesù contenute in Mt 18,18, quelle di At 20,28 e Ef 4,11. Quindi, se il Romano Pontefice ha il Primato perché è successore di Pietro, «ita etiam reliqui Episcopi habent jurisdictionem a Deo, quia sunt sucessores Apostolorum, quam exercent in Conciliis, ubi non votum mere consultivum, sed decisivum, ut status Imperii, habent»⁸⁹.

Coinvolgendo l'autorità del Papa, la discussione sull'origine e la natura della potestà dei vescovi si inserisce nella tensione ecclesiologica tra *primatus honoris* e *primatus iurisdictionis* e tra il Primato di giurisdizione del Romano Pontefice e la potestà del singolo vescovo nella sua diocesi. Questo si vede bene nella spiegazione del detto dei canonisti: il vescovo può fare nella sua diocesi tutto ciò che può fare il Papa nella Chiesa, eccetto quello che il Papa ha riservato in modo speciale a sè. Questo detto veniva usato per alcuni a rafforzare la potestà del vescovo diocesano a scapito di quella del Papa. Ma secondo altri il detto deve essere inteso nel senso che questo non elimina la dipendenza e la subordinazione al Papa⁹⁰. La difficoltà di dare una

⁸⁹ J.K. BARTHEL, *Annotationes* (cf. nt. 86), 29.

⁹⁰ Cf. P. LAYMANN, *Theologiae moralis in V. libros partitae*, Venetiis 1700, t. I, lib. I, tract. IV, cap. VII, § 1, n. 5, 45; A. REIFFENSTUEL, *Jus canonicum universum*, Venetiis 1704, tit. XXXI, § 3, n. 77, 347; J. WIESTNER, *Institutiones canonicae sive jus ecclesiasticum ad Decretalium Gregorii IX libros quinque*, Mona-

giusta spiegazione a questo detto proviene dalla contrapposizione vescovo — Papa. Vigge perciò lo schema mentale secondo cui se si dà la potestà a uno la si toglie all'altro.

Per confermare l'origine immediata, alcuni autori, come Georg Rechberger (1758-1808), ricorrono ad un'interpretazione della storia della Chiesa che connette la separazione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione con le presunte usurpazioni del potere dei vescovi da parte del Vescovo di Roma⁹¹. Il Primato di giurisdizione del Papa lo vedono come frutto dello sviluppo storico che corrisponde all'introduzione della monarchia assoluta nella Chiesa, che ha privato, secondo loro, i vescovi dei loro diritti⁹². La dottrina sull'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi, perciò, può far recuperare gli antichi diritti dei vescovi.

A questa interpretazione della storia si aggiunge un'interpretazione del Concilio di Trento. Alcuni sostenitori dell'origine immediata, sotto l'influsso del Pallavicino e di Noël, arrivano alla conclusione che il Concilio di Trento ha deciso a favore dell'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi.

Per esempio, Manenti, per provare che la potestà di giurisdizione dei vescovi proviene immediatamente da Dio, dice che questa verità è stata confermata dal Concilio di Trento nel decreto sull'Ordine⁹³. Secondo Ma-

chii 1705-1706, lib. I, tit. XXXI, art. IV, n. 83, 627; L. ENGEL, *Collegium universi iuris canonici*, Salisburgi 1681, lib. I, tit. XXXIII, § V, n. 35, 255.

⁹¹ Cf. G. RECHBERGER, *Manuale del gius ecclesiastico austriaco*, Venezia 1819. t. I, parte I, sez. I, cap. I, § 74, 59.

⁹² Cf. G. RECHBERGER, *Manuale del gius ecclesiastico austriaco* (cf. nt. 91), cap. II, art. III, § 148, 115.

⁹³ «A Deo Episcopalem institutam esse dignitatem, ad Animas regendas, definitum fuit a Tridentin. sess. 23. de sacram. Ordin.

nenti, il primo argomento si prende dal fatto che il Concilio ha ribadito che i vescovi sono successori degli apostoli⁹⁴; il secondo, dalla conferma tridentina che il vescovo appartiene alla gerarchia d'Ordine⁹⁵.

Ricorda che il Concilio di Trento ammette che la potestà di ordine proviene dalla consacrazione, e quindi che

eadem sacratione totam conferri Episcopus potestatem, eis competentem, ratione Ecclesiasticae hierarchiae, nempe potestatem Animarum gubernativam, ea convincenti ratione; quia

cap. 4 [...] et can. 6 [...] et can. 7»; C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali*, Romae 1726, pars I, cap. XII, § 1, n. 10, 101.

⁹⁴ «Primum Tridentini argumentum, Episcopos recipere immediate a Deo per consecrationem a Papa potestatem regiminis Animarum, illud est, quia *Successores sunt Apostolorum*. Pro vera, ac germana intelligentia notandum venit: Apostolos, prae caeteris, tria munera habuisse; videlicet ordinariam pro regenda Ecclesias speciali auctoritatem, quae illis obtigerat in divisione facta inter Apostolos: auctoritatem extraordinariam in omnes Ecclesias una cum Petro, ac denique assistentiam Petro: in secunda potestate, successores non tenent Apostoli; in tertia, in Concilio Episcopi, extra Concilium Cardinales: in prima Episcopi sunt successores, et est communis SS. PP. *Theologorum*, ac *Canonistarum* sententia. [...] Et revera Episcopos succedere Apostolis in regimine singularum Ecclesiarum»: C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), nn. 11-12, 101.

⁹⁵ «Secundum Tridentini argumentum, ad probandum, Episcopos suam potestatem regiminis Animarum recipere in consecratione, illud fuit, Episcopos, ad ordinem hierarchicum praecipue, pertinere. Christus enim hierarchicum ordinem instituit ex Episcopo, Praesbytero, et Diacono: sicut autem Praesbyter, et Diaconus, pro constituendo ordine hierarchico, seu ad essentiam ordinis hierarchici, recipiunt immediate a Deo suam potestatem, ordini, ac officio suo congruentem: utique omnibus numeris asserendum venit, Episcopis quoque in eorum consecratione tradi omnem illam potestatem, quae eorum ordini, statui, ac officio necessaria videtur, ad Ecclesia regendas, ut dicit *Tridentinum*»; C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), n. 15, 102.

spectato fine institutionis Episcopatus, et pensata Episcoporum essentia istis; quae naturalis est potestas regitiva, quam potestas ad ordinandum, consecrandum, et confirmandum⁹⁶.

Il principale argomento a favore dell'origine immediata sta nel fatto che Cristo ha dato ai vescovi una potestà integrale: «hinc si Episcopali consecratione datur Episcopis potestas ad conferendam aliqualem Mystico Christi Corpori perfectionem, aut datur eadem consecratione integrali potestas, ad perficiendum Corpus Mysticum; aut Christus imperfecte illam instituit, ut de se patet»⁹⁷.

Il fatto che il vescovo riceve nella consacrazione la potestà di giurisdizione *ratione Ecclesiasticae hierarchiae* si basa, secondo Manenti, su tre principi: primo, che Cristo ha istituito il sacerdozio e l'episcopato per la perfezione e santificazione delle anime; secondo, che esiste la duplice potestà e terzo che la potestà in ordine al Corpo vero di Cristo è legata al sacerdozio⁹⁸.

⁹⁶ C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), n. 16, 103.

⁹⁷ C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), n. 17, 103. La potestà del Papa e del parroco è costituita da Dio «ad regimen Animarum, illamque eis concedit in eorum constitutione ad Ecclesiasticae hierarchiae Praelaturam, si consecrati sunt; et in eorum consecratione, si consecratio desideretur; ita Episcopis in eorum consecratione potestatem Animarum regitivam concedi a Deo, perneccesse fatendum est: alias imperfecta esset Christi institutio; et quum Episcopus sit secundus Ecclesiasticae hierarchiae Praelatus, si primus, et tertius suam recipiunt a Deo potestatem; non potest secundus a primo, et tertio Ecclesiasticae hierarchiae Praelato diversimode determinari»; C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), n. 28, 106-107. Per gli altri argomenti cf. C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), §§ 2-10, nn. 185-226, 116-171.

⁹⁸ «Sicut Sacerdotalis potestas instituta fuit, et datur in promotione ad Sacerdotium primario, et principaliter in ordine ad corpus Christi verum, et secundario, ac per consequens in ordine ad cor-

La citazione di At 20,28 nel decreto Tridentino sull'Ordine, secondo l'Autore, prova l'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi perché nel decreto la suddetta citazione espressamente parla dei vescovi e non dei presbiteri⁹⁹.

Quindi, riferendosi al canone VI del decreto sull'Ordine approvato dal Concilio Tridentino, Carlo Antonio Manenti scrive che se la potestà di giurisdizione non provenisse dalla consacrazione la gerarchia non sarebbe perfetta¹⁰⁰.

L'autore, circa la questione tanto discussa durante il Concilio di Trento sulla *sollicitudo*, distingue tra la cura che deve avere ogni vescovo singolarmente considerato verso le altre Chiese e la cura che tutti i vescovi, con debita subordinazione al Romano Pontefice, hanno verso la Chiesa universale¹⁰¹. Per questo Manenti cerca

pus Christi mysticum: e converso potestas Episcopalis instituta fuit, et datur in consecratione Episcopali primario, et principaliter in ordine ad corpus Christi mysticum; secundario, et per consequens, quoad aliqua, in ordine ad corpus Christi verum» C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), n. 44, 111.

⁹⁹ Cf. C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), nn. 49-50, 113-114.

¹⁰⁰ Cf. C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), n. 53, 115.

¹⁰¹ «Episcopi in generali Concilio, una cum Summo Pontifice, eorum supremo Capite, adunati, auctoritative regunt, gubernantque universalem Ecclesiam, decernendo leges pro felici illius regimine: extra vero Concilium generale, et ab eodem dissiti, Ecclesiam, illis commissam a Summo Pontifice, auctoritative moderantur, ut suam, et non ut Summi Pontificis, sed cum debita subiectione, et subordinatione ad supremum hierarcham Summum Pontificem; ad haec Episcopi sollicitudinem aliquam habere debent, etiam caeterarum Ecclesiarum: et ex hac causa forsitan dicitur, vocatos esse in partem, non potestatis, sed Pontificiae sollicitudinis»; C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), cap. XV, n. 91, 222.

di tracciare una distinzione tra giurisdizione particolare e universale¹⁰².

Un altro autore che dà una sbagliata interpretazione del Concilio Tridentino è Van Espen, precursore del febronianismo. Secondo lui, i singoli vescovi nella consacrazione ricevono la deputazione ad una chiesa concreta, e da questa deputazione sorge l'obbligo di residenza¹⁰³. Dunque, dall'obbligo della cura pastorale nasce l'obbligo della residenza. Ciò, secondo l'Autore, è stato provato dal Concilio di Trento¹⁰⁴. Van Espen dà qui una sbagliata interpretazione della *mens* conciliare. Infatti usa l'argomento dell'obbligo di residenza per sostenere l'origine immediata della potestà dei vescovi.

Dalla nostra ricerca sugli atti del Concilio risulta che il Tridentino, contrariamente a come pensa Manenti e Van Espen, non ha avuto l'intenzione di risolvere la «celebre» questione¹⁰⁵. Abbiamo qui, da parte dei sostenitori dell'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi, una diffusa lettura ideologizzante

¹⁰² «Primum, singulis Episcopis per consecrationem a Papa, vel de Papae mandato conferri potestatem ad regimen Ecclesiae partialis, a Papa illis assignatae: secundum, supra Episcopos, non dissitos, sed collective sumptos, quoties uniti sunt suo Capiti, Romano Pontifici, fundatam esse fidei veritatem, uti Ecclesiam universalem constituentes cum suo Capite»; C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), cap. XII, n. 92, 127. Cf. G. ALBERIGO, *Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo*, Roma – Freiburg – Basel – Wien 1964, 219.

¹⁰³ Cf. Z.B. VAN ESPEN, *Jus ecclesiasticum universum* (cf. nt. 83), t. I, pars I, tit. XVI, cap. VIII, § I, 133.

¹⁰⁴ Cf. Z.B. VAN ESPEN, *Jus ecclesiasticum universum* (cf. nt. 83), t. I, pars I, tit. XVI, cap. VIII, §§ II-IV, 133.

¹⁰⁵ Cf. M. SYGUT, *Natura e origine della potestà* (cf. nt. 2), 116-118.

del Concilio che non corrisponde a ciò a cui approdò il Concilio stesso.

Al contrario, non abbiamo trovato nessun sostenitore dell'origine mediata della potestà di giurisdizione che abbia cercato di usare l'argomento secondo cui il Concilio di Trento abbia deciso a favore dell'origine mediata¹⁰⁶. Tutto questo è proprio il contrario di quello che afferma Alberigo:

Le correnti prevalenti della tradizione post-tridentina hanno accreditato un'ecclesiologia teoretica e pratica che attribuiva alla teologia affermata in concilio una sistematicità e una definitività che essa non solo non aveva, ma non voleva avere. Operando la trasposizione della tesi personale di un teologo [Laínez], da singolare qual'era a espressione rappresentativa della maggioranza conciliare, si è prodotta una pericolosa alterazione di un momento delicatissimo nello sviluppo di concetti fondamentali per tutta l'ecclesiologia. Ne è risultato un rovesciamento dell'orientamento affermatosi in Concilio, a favore di tesi ad esso estranee, ma bisognose di una patina di antichità e di nobiltà¹⁰⁷.

I sostenitori dell'origine immediata hanno generalmente una visione negativa del Concilio di Trento dando come ragioni le seguenti: la presenza di molti vescovi italiani che avrebbero voluto difendere gli abusi del passato; la mancata dichiarazione del diritto divino della residenza; la diminuzione del ruolo dei vescovi

¹⁰⁶ Va comunque sottolineato che neanche i sostenitori dell'origine mediata della potestà di giurisdizione dei vescovi avevano sempre una giusta interpretazione del Concilio di Trento in questa materia. Cf. nota 24.

¹⁰⁷ G. ALBERIGO, «Le potestà episcopali nei dibattiti tridentini», in *Il concilio di Trento e la riforma tridentina*, Atti del convegno storico internazionale. Trento 2-6 settembre 1963, Roma - Freiburg - Basel - Barcelona - Wien 1965, II, 475.

nella Chiesa¹⁰⁸. Nonostante questo, però, si servono dell'autorità del Concilio per usarla a proprio favore. Un periodo così delicato della storia della Chiesa richiedeva, invece, una giusta interpretazione del Concilio per far fronte alle tendenze antipapali.

Ci sono alcuni autori da ambedue le parti che dicono che il Concilio Tridentino ha confermato la differenza *iure divino* tra vescovo e sacerdote per quanto riguarda sia la potestà di ordine, sia quella di giurisdizione. I fautori dell'origine mediata, sostenendo questo, cadono in una contraddizione perché questo significherebbe che i vescovi nella consacrazione ricevono anche la potestà di giurisdizione. Invece questa interpretazione è conforme al pensiero dei fautori dell'origine immediata¹⁰⁹. Comunque, la suddetta affermazione, alla luce degli atti del Concilio, non risulta vera.

C'è unanimità nell'affermare che, come ha definito il Concilio Tridentino, i vescovi succedono agli apostoli. Comunque, il concetto strettamente giuridico di successione applicato alla questione della successione dei vescovi agli apostoli conduce alcuni ad affermare che i vescovi ricevono la loro potestà di giurisdizione come gli apostoli direttamente da Cristo e praticamente con lo stesso contenuto¹¹⁰. L'uso di questo concetto giuridico da parte dei sostenitori dell'origine immediata sembra non essere conforme ad un'idea più spirituale delle realtà ecclesiastiche che essi cercano. E poi non si vede perché per la legittima successione i vescovi debbano ricevere nello stesso modo degli apostoli e quasi con lo

¹⁰⁸ Cf. J.N. VON HONTHEIM, *De statu Ecclesiae* (cf. nt. 40), cap. I, § 8, 44.

¹⁰⁹ Cf. p. 547.

¹¹⁰ Cf. J.A.S. RIEGGER, *Prolegomena ad ius ecclesiasticum*, Vindobonae 1764, 47.

stesso contenuto la loro potestà di giurisdizione; infatti non risulta chiaro quale fosse per i canonisti il contenuto della potestà straordinaria degli apostoli e quale quello della potestà ordinaria.

Certamente una giusta interpretazione del Concilio di Trento viene data da Franz Schmalzgrueber (1663-1735) appassionato sostenitore dell'origine mediata della potestà di giurisdizione. Secondo lui, questa teoria non permette al Papa di togliere tutti i vescovi in quanto per divina ordinazione è istituita nella Chiesa la gerarchia, che consta dei vescovi, sacerdoti e ministri come insegna il Concilio Tridentino nel decreto sull'Ordine (can. VI)¹¹¹.

Oltre a dare un'interpretazione del Concilio Tridentino, i canonisti cercano di risolvere la questione della giurisdizione posta durante il dibattito conciliare. Queste soluzioni vengono generalmente orientate verso la distinzione nei vescovi della potestà di giurisdizione che riguarda la diocesi e quella che riguarda tutta la Chiesa.

Per esempio, Rechberger nota che nella Chiesa, oltre l'interesse per il vescovo singolo, pastore nella sua diocesi, è da considerare anche il ruolo dei vescovi come corpo o collegio, le quali funzioni non si esauriscono solo nel Concilio. Nel collegio dei vescovi, però, il Papa è da lui visto solo come *primus inter pares*¹¹² e «centro dell'unità»¹¹³.

¹¹¹ Cf. F. SCHMALZGRUEBER, *Jus ecclesiasticum universum*, Inglostadii 1719, pars IV, tit. XXXI, § 4, n. 26, 460.

¹¹² Cf. G. RECHBERGER, *Manuale del gius ecclesiastico austriaco* (cf. nt. 91), cap. II, § 90, 73.

¹¹³ Cf. G. RECHBERGER, *Manuale del gius ecclesiastico austriaco* (cf. nt. 91), cap. II, art. I, § 123, 98. Simile concetto del Primato troviamo negli altri autori cf. P.J. RIEGGER, *Institutiones iurisprudentiae ecclesiasticae*, Vindobonae 1765, sectio I, cap. V, § LXXXVII, 63; J.A.S. RIEGGER, *Prolegomena ad ius ecclesiasti-*

Giovanni Politi ritiene che l'insoluto dibattito tridentino sull'origine della potestà di giurisdizione dei vescovi facilmente poteva essere risolto se i padri conciliari avessero avuto chiaro che i vescovi rivestiti di una duplice personalità, erano anche dotati di una duplice giurisdizione: episcopale e diocesana; quella giurisdizione proveniente unicamente da Dio e questa proveniente unicamente dalla Chiesa¹¹⁴.

Nello stesso modo vuole risolvere tale questione anche Devoti, che aggiunge che la potestà universale dei vescovi proviene immediatamente da Dio. Phillips, intanto, ricorda che il collegio dei vescovi non può esistere senza inclusione in esso del Papa. Insomma, gli autori che parlano della potestà universale mettono i presupposti per future spiegazioni.

La teoria sull'origine mediata della potestà di giurisdizione presentata in questo periodo non è priva di punti deboli. Il più grande, è il forte legame posto tra la struttura monarchica della Chiesa e il suo Capo visibile, che possiede tutta la potestà nelle sue mani e la distribuisce come vuole agli altri¹¹⁵. Anche se i sostenitori dell'origine immediata non sono liberi dall'uso di una terminologia politica, estranea alla teologia, il legame dell'origine mediata, spesso per motivi apologetici, con la struttura monarchica sembra troppo forte. In questo modo si dà più rilievo all'aspetto visibile della Chiesa a scapito di quello invisibile. Comunque, non manca la consapevolezza che i concetti politici e di di-

cum (cf. nt. 110), 50; J.N. VON HONTHEIM, *De statu Ecclesiae* (cf. nt. 40), cap. II, § 4, 84.

¹¹⁴ Cf. G. POLITI, *Jurisprudentiae ecclesiasticae libri IX*, Venetiis 1787-94, t. IV, pars II, qu. V, § V, 106-107.

¹¹⁵ Cf. P. DE LAMBERTINI (BENEDICTUS XIV), «De synodo dioecessana», in *Opera Omnia*, Prati 1844; t. XI, lib. I, pars IV, n. II, 11.

ritto civile non sono adeguati a descrivere la Chiesa, che è di creazione divina¹¹⁶.

Punto debole di tutta la discussione è il suo carattere controversistico. Gli avversari dell'origine immediata riducono l'argomentazione alla semplice presentazione della confutazione degli argomenti opposti e dell'elenco degli argomenti in proprio favore¹¹⁷. Si vede così una tendenza a procedere per definizioni semplici, in una materia così complessa. La difficoltà consisteva nel fatto che le parti implicate nella «celebre» controversia cercavano di mostrare che la loro posizione era quella comune e che si basava su fondamenti scritturistici, dottrinali, storici e persino filosofici, che spesso venivano ripetuti. Ci sono poi molti autori che cambiano il loro pensiero, rendendone difficile la ricostruzione.

Il carattere controversista fu inasprito dall'avversione, presente già durante il Concilio di Trento, agli ordini religiosi e soprattutto ai gesuiti. È vero che molti gesuiti sostenevano l'origine mediata della potestà di giurisdizione dei vescovi, seguendo in questo Laínez, ma non è stato provato che la Compagnia di Gesù abbia tratto qualche vantaggio da questa controversia. Inoltre, tra i teologi gesuiti, come mostra bene l'esempio di Vázquez, esiste un pluralismo dottrinale al riguardo.

Il brano di At 20,28, spesso connesso con Ef 4,11, viene portato come uno dei più validi argomenti a favore dell'origine immediata della potestà di giurisdi-

¹¹⁶ Cf. G. POLITI, *Jurisprudentiae ecclesiasticae libri IX* (cf. nt. 114), t. I, qu. II, § I, 64-65; G. RECHBERGER, *Manuale del gius ecclesiastico austriaco* (cf. nt. 91), cap. I, § 75, 60.

¹¹⁷ L'autore il più caratteristico per questo tipo dell'argomentazione è Prospero Fagnani: cf. P. FAGNANI, *Commentaria in primum librum Decretalium*, Venetiis 1697, cap. I., *Perniciosam*, n. 32-48, 551-553.

zione¹¹⁸. Dalle diverse esegesi risulta che il suo significato non è univoco¹¹⁹ e che per affermare una interpretazione vera ci sarebbe bisogno della conferma dalla tradizione della Chiesa. Comunque, da solo non testimonia l'origine immediata della potestà dei vescovi.

Osserviamo una certa evoluzione degli argomenti. Alcuni perdono il loro valore probatorio, come il titolo «Vicario di Cristo» attribuito al Papa¹²⁰, e l'origine mediata della potestà degli apostoli. Anche nella questione della residenza, solo Van Espen sostiene che i vescovi nella consacrazione ricevono una determinata diocesi e perciò da questa ordinazione sorge l'obbligo di residenza. In genere, però, la questione non viene legata al problema dell'origine e della natura della potestà di giurisdizione.

Le opere dei sostenitori dell'origine immediata, per esempio di Riegger e di Rechberger, ebbero grande diffusione e spesso erano imposte dallo Stato come manuali ufficiali di diritto canonico; ma, siccome mettevano in dubbio o indebolivano il Primato del Papa nella Chiesa, alcune di esse vennero messe all'Indice dei libri proibiti¹²¹. Si deve però chiarire che ciò non avveniva per il fatto di sostenere l'origine immediata della

¹¹⁸ Cf. C.A. MANENTI, *Tractatus de potestate episcopali* (cf. nt. 93), nn. 49-50, 113-114.

¹¹⁹ Per esempio, Pirhing sostiene che quei brani evangelici non testimoniano sufficientemente a favore dell'origine immediata cf. E. PIRHING, *Ius canonicum in V. libros decretalium Distributum*, Dilingae 1674-78. t. I, lib. I, tit. XXXI, sect. III, § 1, n. XL, 626. Per l'esegesi simile cf. A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum univsum* (cf. nt. 90), n. 75, 346-347; R. MASCHAT, *Institutiones canonicae*, Florentiae 1854, vol. I, pars I, lib. I, tit. XXXI, n. 12, 259.

¹²⁰ Cf. J.N. VON HONTHEIM, *De statu Ecclesiae* (cf. nt. 40), cap. III, § 6, n. 5, 152.

¹²¹ All'Indice fu messa anche l'opera di Richer *Libellus de ecclesiastica et politica potestate* (Parigi 1611).

potestà dei vescovi, ma per l'ecclesiologia che vi era dietro e che essi propugnavano.

Comunque, tutta la discussione è interna alla dottrina cattolica anche se il tentativo di Phillips di superare il problema con la tripartizione della potestà sacra dei vescovi (ordine, magistero, giurisdizione) si ispiri alla teologia protestante.

Secondo Phillips, ciascun vescovo ha ricevuto immediatamente da Dio, tramite la sua ordinazione episcopale, le potestà del sacerdozio, o magistero e della giurisdizione nella pienezza della loro portata, ed esercita queste potestà come membro dell'episcopato unito con Pietro su tutta la terra.

Dall'ordine divino della Chiesa, dunque, segue che ciascun vescovo, nell'esercizio della sua giurisdizione, è limitato ad una diocesi determinata. Il fatto che abbia la giurisdizione per questa o quella diocesi si basa su un atto del Capo della Chiesa, il Romano Pontefice¹²².

4. Conclusioni

Non risolvendo la questione, il Concilio di Trento ha lasciato lo spazio per ulteriori precisazioni della dottrina sull'origine e sulla natura della potestà di giurisdizione dei vescovi. Dall'analisi della dottrina di soltanto alcuni teologi, risulta che tra di loro vigeva un pluralismo dottrinale che non sempre prendeva in considerazione l'intento di Laínez secondo il quale qualsiasi soluzione del problema doveva salvaguardare il Primato di Pietro.

Certamente nessuna delle due dottrine era pacifica nel periodo tra il Concilio di Trento e il Vaticano I. Si cercava di stabilire quale dottrina fosse comune o mag-

¹²² Cf. G. PHILLIPS, *Kirchenrecht*, Regensburg 1855³, t. II, cap. I, parte III, § 76, n. 1, 135-136.

gioritaria. Ambedue le parti pretendevano di dimostrare che il loro pensiero corrispondeva alla tradizione della Chiesa. Ambedue le parti non erano libere da errori o punti deboli nel giustificare le proprie posizioni. Le spiegazioni delle due parti erano legate a concetti estrinseci alla natura della Chiesa, cioè alle dottrine politiche di quel tempo. Appare, comunque, chiaro che i sostenitori dell'origine mediata erano più legati a questi concetti.

La maggioranza invece dei sostenitori dell'origine immediata, esplicitamente o no, miravano a più o meno diminuire il Primato del Romano Pontefice, spesso sotto pretesto di ripristinare l'unità tra i cristiani. Questa tendenza appare molto chiara anche dal fatto che la sentenza dell'origine immediata trovava rispondenza nelle diverse dottrine che miravano a limitare la potestà di giurisdizione del Papa (conciliarismo, episcopalismo, gallicanesimo, giuseppinismo, presbiterianismo, parocchismo, giansenismo, quesnellismo e diverse altre opinioni, come, per esempio, quella di Eybel).

La condanna delle suddette dottrine, alle quali era legata l'origine immediata della potestà dei vescovi, porterà alla definizione del Primato del Papa nel Concilio Vaticano I, che però non dirimerà la questione dell'origine e della natura della potestà di giurisdizione dei vescovi, in quanto lo schema della seconda costituzione *De Ecclesia Christi* non sarà discusso per interruzione del Concilio. Risulta che dopo il Vaticano I i teologi e i canonisti ritenevano unanimemente che l'opinione più comune, più probabile, più conforme alla prassi fosse quella che fa derivare la giurisdizione dei vescovi dal Papa¹²³. L'affermazione del Primato, infatti, portava a questo.

¹²³ Su questo argomento cf. F. VISCOME, *Origine ed esercizio della potestà dei vescovi dal Vaticano I al Vaticano II. Contesto*

La discussione si riapre di nuovo dopo il Concilio Vaticano II, nel quale, affermata la sacramentalità dell'episcopato e la collegialità, non è stato chiarito il rapporto tra il Primato e la potestà dei vescovi e la questione circa l'origine e l'esercizio della potestà dei vescovi è rimasta aperta¹²⁴. Senza entrare in polemiche, abbiamo constatato che la storia si ripete. Dopo il Vaticano II di nuovo si comincia a sollevare la questione dell'origine immediata o mediata della potestà di giurisdizione dei vescovi, dando diverse interpretazioni del Concilio, talvolta in contrasto con quanto da esso alla fine affermato¹²⁵. Questo indica la ricerca di una nuova sintesi dottrinale.

Nell'arco di tempo dall'inizio del Concilio Tridentino all'inizio del Concilio Vaticano I non si può stabilire con esattezza quale fosse la dottrina comune e pacifica. L'unica cosa che si può stabilire è che la dottrina che meglio garantiva il Primato di giurisdizione del Papa era quella dell'origine mediata della potestà di giurisdizione dei vescovi.

Questo è un primo fatto che a nostro avviso si deve prendere in considerazione quando si vuole valutare la storia della controversia sull'origine e la natura della potestà di giurisdizione dei vescovi.

Se oggi si cerca una nuova sintesi, la si deve trovare nel giusto equilibrio tra la definizione del Primato del Vaticano I e la dottrina autorevole, anche se non defini-

teologico-canonico del magistero dei «recenti Pontefici» (*Nota Explicativa Praevia* 2), Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 21, Roma 1997.

¹²⁴ Su questo argomento cf. G. GHIRLANDA, «*Hierarchica Communio*». Significato della formula nella «*Lumen Gentium*», *Analecta Gregoriana* 216, Roma 1980.

¹²⁵ Su questo argomento cf. A. CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Brescia 1987.

ta, del Vaticano II sulla sacramentalità dell'episcopato e la collegialità, non considerata dal Vaticano I.

Lo studio del Concilio di Trento e della dottrina ad esso posteriore ci suggerisce oggi di evitare: innanzitutto di assumere modelli organizzativi della società civile per spiegare la struttura della Chiesa; quindi di non ridurre la dottrina a semplici concetti giuridici o elenchi di argomenti, che può portare ad un sistema intrinsecamente non coerente, che non sappia rispondere a tutte le questioni connesse (per esempio, differenza tra sacerdozio e episcopato; la potestà di giurisdizione dei laici e in particolare delle donne; il fondamento dell'obbligo della residenza e l'origine della potestà del Romano Pontefice). Il nostro studio, inoltre, suggerisce pure di non costruire una dottrina non conforme alla Tradizione e alla storia della Chiesa e infine evitare di lasciarsi prendere dallo spirito polemico e controversista, che può falsare l'oggettività dei dati e delle argomentazioni.

Sia il Concilio Trento che il Vaticano II mostrano la prudenza della Chiesa nel non dare definizioni se le questioni sono discusse e non si rende di per sé necessaria una definizione per tutelare la fede della Chiesa.

MAREK SYGUT, S.J.